



**Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Salerno**



***Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Salerno***



***Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Nocera
Inferiore***



***Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Vallo
della Lucania***

Decreto N.69/2025

Decreto ministeriale n. 206 del 27 dicembre 2024 - modifiche all'art. 3 del decreto 29 dicembre 2023 n. 217: entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1 del DM 206/2024

Premesso che è stato effettuato dal DGSIA, nel pomeriggio del 23 dicembre 2025, un importante aggiornamento di APP;

premessi, altresì, che tale intervento è stato preceduto da altro importante aggiornamento del 4 dicembre 2025, relativo anch'esso alla gestione delle misure cautelari personali;

valutato che rispetto agli effetti complessivi dei due ultimi aggiornamenti di APP sopra citati – che hanno interessato specificamente la materia del flusso cautelare – non è stato possibile effettuare la relativa sperimentazione, in termini quantitativamente attendibili e con un ambito ampio e completo, ivi comprese, quindi, le fasi della esecuzione delle misure, dei relativi pareri successivi ad eventuali richieste di revoca o sostituzione delle misure, nonché la gestione di tali procedure anche in capo al magistrato di turno diverso eventualmente da quello assegnatario del fascicolo, per il poco tempo concesso, in coincidenza peraltro con il periodo delle festività natalizie;

premessi che nella nota del DGSIA del 22.12.2025 si evince che l'ultimo aggiornamento, operativo solo dal 24 dicembre 2025, ha riguardato anche la riservatezza dei fascicoli contenenti richieste di misure cautelari, con modificazioni anche relative alla profilatura degli utenti amministrativi addetti alle relative attività, delle cui concrete modalità operative non è possibile fornire indicazione alcuna in assenza di verifica della operatività in concreto;

rilevato che il Procuratore della Repubblica f.f. presso il tribunale di Salerno ha prodotto, alla riunione di coordinamento tra tutti i procuratori della Repubblica del distretto tenutasi in data 29.12.2025, la relazione del RID distrettuale penale, dott.ssa Bianca Rinaldi, datata 23/12/2025 relativa alle criticità emerse con riguardo agli aggiornamenti APP;

considerato che, come peraltro accaduto già in precedenza in occasione di altri aggiornamenti di APP, si sono già determinati disservizi e malfunzionamenti su diversi flussi telematici, quali ad esempio nel



procedimento di iscrizione telematica delle notizie di reato, che ha una evidente ricaduta anche nella materia cautelare; in relazione a tali problematiche sono stati aperti i ticket dalla Procura della Repubblica di Salerno (nn. RITM 2585747 e 2584050 del 29 gennaio 2025) già portati all'attenzione degli sviluppatori del sistema (c.d. secondo livello) ed ancora in attesa di risoluzione.

considerato che, allo stato, si possono evidenziare, in via esemplificativa, le seguenti ulteriori criticità: i modelli già presenti in APP non sono adeguati e comunque appaiono incompleti, il titolario degli atti non è esaustivo, non è ancora prevista la possibilità – annunciata solo come futuro aggiornamento – di inserire all'interno del fascicolo il “capo d'imputazione”, che dovrebbe essere esportabile anche nelle fasi successive a disposizione del Gip, in modo da poter confluire nei suoi provvedimenti;

ritenuto che l'attuale normativa in materia di processo penale telematico non consente il ricorso a procedure alternative all'utilizzo degli applicativi telematici al di fuori delle procedure previste dall'art. 175 *bis* c.p.p.;

preso atto del provvedimento già adottato, in data 22.12.2025, dal Presidente del tribunale di Nocera Inferiore che, sulla base di analoghe considerazioni, ha prorogato le sospensioni del deposito telematico esclusivo già precedente disposte e le ha estese anche agli adempimenti di deposito previsti come esclusivi a far data dal 01.01.2026, a dimostrazione delle problematiche di implementazione poste dal nuovo adempimento in vigore dal 01.01.2026;

avuta notizia di, del pari analogo, provvedimento di sospensione dell'obbligatorietà dell'utilizzo di App assunto, in data 29.12.2025, dagli uffici di procura generale e procure della Repubblica del distretto di Napoli;

rilevato, quanto all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 175 *bis* c.p.p., a fronte di interpretazioni restrittive tese a limitarne l'ambito applicativo ai soli casi di assoluto impedimento all'utilizzo di APP, che la giurisprudenza di legittimità ha, al contrario, chiarito che (cfr. C. Cass., sent. n. 47016/24): *“il malfunzionamento del sistema non può incidere sulla normale prosecuzione dell'attività processuale, sebbene ciò richieda una rinuncia - ma solo temporanea - alla opzione digitale ed un - altrettanto temporaneo - "ritorno" all'analogico: l'obiettivo di realizzare una maggiore efficienza del processo penale (che è, d'altro canto, uno degli obiettivi perseguiti con il processo telematico) non può essere disgiunto, per sua stessa natura, dalla celerità nello svolgimento delle attività processuali. E dunque qualsiasi effettiva anomalia dei sistemi protrattasi per una durata apprezzabile, quale ne sia la causa, che impedisca di compiere in modalità telematica atti del procedimento secondo le norme che li disciplinano deve ritenersi ricompresa nella nozione di "malfunzionamento"”*;

ritenuto che al fine di poter affermare l'efficiente funzionamento dell'applicativo non basta la semplice previsione dell'inserimento di un atto, ma è necessaria un'analisi più complessa e approfondita, onde verificare se nell'ordinario esercizio dell'attività giurisdizionale sia possibile pervenire con certezza alla definizione dell'iter procedimentale in assenza di arresti del sistema o di impossibilità a proseguire nel flusso informatico; in altri termini, ritenuto necessario sperimentare, alla luce dei recenti aggiornamenti, che l'applicativo consenta di portare a termine con successo tutti i percorsi processuali che la materia cautelare prevede, pena il rischio concreto di gravissime conseguenze processuali in tema di garanzie della libertà personale;

considerato che dalle comunicazioni ufficiali DGSAP della “*Newsletter di APP*” si desume che gli aggiornamenti non sono ancora completi, essendo stati anticipati informalmente ai tecnici che stanno lavorando su APP ulteriori e prossimi rilasci di aggiornamenti di sistema;

valutato che tutto quanto sopra rappresentato può ragionevolmente dare origine – peraltro in modo non immediatamente percepibile all’incolpevole operatore, trattandosi di strumenti di recentissima introduzione sui quali non è stato neppure possibile formare adeguatamente sia il personale della magistratura che quello amministrativo – ad una serie di nullità procedurali, eccezionabili dai difensori, che ancora di più rendono necessaria un’attività di collaudo dell’applicativo, una volta che saranno terminati tutti gli aggiornamenti informatici relativi al flusso sul quale si andrà a lavorare;

rilevato, quanto al flusso cautelare, che, avuto riguardo al concetto di malfunzionamento come sopra determinato, deve certamente ritenersi che l’adozione diretta di un sistema di gestione telematica del flusso cautelare, oggetto di un applicativo di fatto non completamente realizzato e sperimentato, debba avvenire in condizioni di certezza operativa; invero, solo l’adeguata assimilazione dei meccanismi tecnici (molti dei quali si ribadisce introdotti pochi giorni fa) attraverso la concreta applicazione sul campo (non discendendo affatto dal provvedimento qui adottato alcuna preclusione alla utilizzazione simultanea dello strumento digitale accanto a quello analogico) potrà rendere possibile la compiuta adozione del sistema telematico anche per la fase cautelare;

rilevato che il provvedimento ex art. 175 *bis* c.p.p. abilita ciascun ufficio a proseguire la doverosa sperimentazione delle procedure anche telematiche in corso di attuale introduzione, all’esito della quale la normativa avrà piena applicazione;

letti gli artt. 110, 111, 111 *bis*, 111 *ter*, 175 *bis* cpp

si accerta ed attesta

il malfunzionamento dell’applicativo APP 2.0 con riferimento alla fase delle attività procedurali previste e disciplinate dal libro IV del c.p.p. e per l’effetto,

si sospende

ai sensi dell’art. 175 *bis* comma 4 c.p.p. l’obbligatorietà dell’utilizzo di App in relazione alla fase della materia cautelare prevista e disciplinata dal libro IV del c.p.p. fino al 31 marzo 2026;

si dispone

che, ai sensi dell’art. 111 *ter* cpp, le attività procedurali previste e disciplinate dal libro IV del c.p.p. possano avvenire con modalità analogiche, ferma restando la prosecuzione della sperimentazione dell’utilizzo di APP;

attesa la continua evoluzione della materia, si fa riserva di ulteriori determinazioni legate allo sviluppo dell’applicativo e all’adozione di eventuali protocolli con l’ufficio Gip e il Tribunale nonché con l’avvocatura per concordare le migliori modalità con cui garantire la continuità del fascicolo informatico e la prosecuzione della sperimentazione di APP.

Il presente decreto entra in vigore a far tempo dal 1 gennaio 2026.

I Procuratori della Repubblica provvederanno a comunicarlo ai rispettivi Procuratori Aggiunti, ai Magistrati dell'ufficio, ai Vice Procuratori Onorari e ai Dirigenti Amministrativi anche per la diffusione a tutto il personale amministrativo, nonché ai rispettivi Presidenti dei Tribunali del Distretto di Corte di Appello di Salerno e Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Corte di Appello di Salerno.

Il Procuratore Generale provvederà a comunicarlo, per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Salerno, all'UDI presso la Corte di Appello di Salerno, al Consiglio Giudiziario di Salerno, al Ministero della Giustizia – DGSIA, al CSM-VII commissione.

Distretto di Salerno, 30.12.2025

Il Procuratore della Repubblica f.f. Il Procuratore della Repubblica f.f. Il Procuratore della Repubblica
di Nocera Inferiore di Salerno di Vallo della Lucania
Viviana Vessa Francesco Soviero Francesco Rotondo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salerno

IL PROCURATORE GENERALE F.F.
Dott. Elia Taddeo